

MODELLI E *TESTIMONIALS* NON RESIDENTI: REGIME FISCALE DEI COMPENSI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ NON RESIDENTI

Risoluzione Agenzia Entrate n. 700/2021

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in esame, illustra il regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti da una società di diritto francese, priva di stabile organizzazione in Italia, a modelli e *testimonials* non residenti fiscalmente in Italia per l'esecuzione di sessioni di *photo shooting* in detto Paese e per l'acquisizione dei relativi diritti di utilizzazione dell'immagine.
- ✓ In particolare, l'Agenzia evidenzia che detti compensi, qualora erogati a **modelli professionisti** non residenti (ovvero «coloro che esercitano per professione abituale l'attività di indossatori nell'ambito di sfilate di moda, prestando altresì la propria immagine in campagne pubblicitarie e promozionali»), sono qualificabili quali redditi di lavoro autonomo - laddove siano rispettati i requisiti di professionalità e abitudine previsti dall'art. 53 del D.P.R. 917/1986 - in quanto strettamente riconducibili all'attività professionale del modello. Pertanto, dal momento che, per i soggetti non residenti, si considerano prodotti in Italia (ex art. 23 del D.P.R. 917/1986) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività ivi svolte e considerato che le sessioni di *photo shooting* sono svolte in Italia, i compensi corrisposti per le citate sessioni e per i correlati diritti di utilizzazione dell'immagine sono territorialmente rilevanti, e dunque da assoggettare a tassazione, in Italia.
- ✓ L'Agenzia formula sostanzialmente le medesime considerazioni anche per i compensi corrisposti ai **testimonials** non residenti (ovvero «*celebrities* del mondo artistico e dello spettacolo che effettuano sessioni di *photo shooting* nelle quali la loro immagine o testimonianza è associata a un marchio o a un prodotto per rafforzarne la credibilità»). Anche in questo caso, infatti, ad avviso dell'Agenzia, sono redditi di lavoro autonomo sia i compensi percepiti per le sessioni di *photo shooting* - in quanto, anche se non strettamente riconducibili all'attività di attore, cantante, *influencer* svolta per professione abituale, ne sono in ogni caso connessi - sia i compensi per i correlati diritti di utilizzazione dell'immagine, in quanto componenti positivi «aggiuntivi» del reddito di lavoro autonomo.
- ✓ Manca peraltro nella risoluzione ogni riferimento da parte dell'Agenzia alla qualificazione su base convenzionale dei compensi oggetto di esame. Da ultimo, viene confermato che la società non residente non è obbligata ad operare la ritenuta sui compensi qualora priva di stabile organizzazione in Italia.

